

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Pronuncia di giudizio di compatibilità ambientale del progetto di coltivazione delle cave di gneiss site in comune di Bagnolo Piemonte, denominato Bricco dei Volti - lotti 21, 22, 23,24, 25 e 26 e contestuale variante all'autorizzazione dei lotti 19 e 20. Proponenti: Vottero Lodovico - Bagnolo P.te - L.M.G. & C. s.n.c. Bagnolo P.te.

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle Conferenze dei Servizi del 20.11.2008, del 09.06.2009 e del 18.03.2010, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente.

(omissis)

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

(omissis)

- Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di coltivazione delle cave di gneiss site in Comune di Bagnolo Piemonte, denominate Bricco dei Volti – lotti 21, 22, 23, 24, 25 e 26, presentato da parte del Sig. Lodovico Vottero, in qualità di Legale Rappresentante della ditta Vottero Lodovico, con sede in Via Cavour, 21 – Bagnolo Piemonte e della contestuale variante all'autorizzazione dei lotti 19 e 20, presentata dalla Ditta L.M.G. s.n.c. con sede in Via Cavour, 84 – Bagnolo Piemonte, in quanto la realizzazione dell'intervento, che si inserisce entro un contesto già connotato dalla presenza di pregresse attività estrattive, non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi e consentirà –a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l'intorno.

- Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni, buona parte delle quali –peraltro- sono già ricomprese fra le prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78:

(omissis)

- Di considerare acquisiti, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii., l'assenso dell'ASLCN 1 e della Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto, in quanto detti soggetti, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

- Di rinviare la formalizzazione dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. ai relativi provvedimenti di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 30 gg dalla notifica del presente provvedimento.

- Di subordinare il rilascio dell'autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. al rispetto di tutte le prescrizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i., il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 6, costituisce atto di avvio del procedimento di variante del vigente strumento urbanistico.

(omissis)

- Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

(omissis)